

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4552

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MONTAGNINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2000

—————

**Nuovi limiti di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio
nel processo del lavoro**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 agosto 1973, n. 533, recante «Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie», ha introdotto, fra le novità del nuovo processo del lavoro, quella relativa alla gratuità del giudizio e del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (articoli 10 e successivi). L'istituto del gratuito patrocinio introdotto nel nostro ordinamento con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, aveva il precipuo scopo di porre i lavoratori ricorrenti in una condizione di parità effettiva, sul piano giurisdizionale, con i datori di lavoro.

In specie l'articolo 11, primo comma, della legge n. 533 del 1973 prevede che per le controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria e per quelle concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici non economici, «sono ammesse al patrocinio a spese dello Stato le parti non abbienti, le cui ragioni risultino non manifestamente infondate». Sempre l'articolo 11, al secondo comma, individua i soggetti non abbienti come «coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari».

A quasi trent'anni dalla legge sul nuovo processo del lavoro, si pone inderogabilmente l'esigenza di elevare il predetto limite di reddito di lire due milioni annui, pena la sostanziale vanificazione dell'istituto del gra-

tuito patrocinio. In effetti, a causa della svalutazione monetaria, tale irrisorio livello di reddito rende oggi di fatto inutilizzabile l'istituto del patrocinio a carico dello Stato nella gran parte dei casi di non abbienza, limitandosi ad operare esclusivamente in quelli di assoluta indigenza.

Tali considerazioni sono confermate dal fatto che il legislatore nell'articolo 3, commi 1 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, recante «Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti», relativa al procedimento penale ed ai procedimenti civili per il risarcimento del danno, ha fissato in dieci milioni di lire suscettibili di rivalutazione il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito al di sotto del quale il soggetto che voglia adire la giustizia è considerato non abbiente. Identico tetto suscettibile di rivalutazione è fissato nell'articolo 15 della legge 13 aprile 1988, n. 117, recante «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati».

Per queste ragioni, il presente disegno di legge eleva, nell'articolo 11 della legge n. 533 del 1973, il reddito annuo al di sotto del quale i soggetti sono considerati non abbienti da due milioni di lire a dieci milioni di lire.

È una questione di civiltà giuridica porre rapidamente mano a questa limitata, ma significativa, riforma. Infatti, un paese nel quale la tutela giurisdizionale non è fruibile da parte dei cittadini in condizioni economiche svantaggiate è un paese che rinuncia a pensare il diritto come fattore di integrazione e giustizia sociale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parole: «reddito annuo non superiore a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «reddito annuo non superiore a lire dieci milioni».

